



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1312**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Accordo di programma per la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, anche zootecniche, e nelle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012 - approvazione dello schema di accordo.

Il giorno **01 Luglio 2013** ad ore **16:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole è assoggettata alla disciplina stabilita dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Nome in materia ambientale). Ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del citato decreto, gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti sono, in via primaria, a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad altro soggetto che effettua le operazioni di smaltimento o recupero.

Allo scopo di conseguire le finalità di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006, e garantendo in ogni caso l'attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, la Giunta provinciale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011 ha approvato uno schema di accordo di programma per la gestione nelle aziende agricole dei rifiuti classificati *speciali pericolosi* dalle stesse prodotti, con riferimento prioritario agli imballaggi costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari. L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra la Provincia, la Federazione trentina delle cooperative e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

I dati positivi riguardanti la raccolta dei rifiuti pericolosi gestiti nell'ambito dell'accordo di programma del 2011 hanno spinto recentemente alcune associazioni di categoria a chiedere:

- l'ampliamento delle tipologie di rifiuti pericolosi previsti dall'accordo stesso;
- il suo allargamento anche ad alcune tipologie di rifiuti classificati non pericolosi, ancorché per questi ultimi il d.lgs. 152/2006 preveda già adempimenti amministrativi semplificati;
- la sua estensione anche ai rifiuti prodotti nel comparto zootecnico;
- la sua applicazione anche alle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" che consente di identificare tali organismi, sotto il profilo gestionale, come produttori iniziali dei rifiuti in sostituzione dei singoli imprenditori loro associati.

E' stata quindi valutata la necessità di sottoscrivere un nuovo accordo di programma, al cui testo che fa parte integrante della presente deliberazione si rinvia per le specificazioni nel dettaglio, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, anche zootecniche, nonché dalle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, armonizzato con la parte quarta del d.lgs. 152/2006, accorpando in un unico flusso, ancorché con modalità specifiche, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, con lo scopo di:

- semplificare gli oneri burocratici a carico dei produttori di rifiuti nel comparto agricolo, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori di rifiuti;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti.

Dalla lettura coordinata degli articoli 188-ter, comma 2, lettere a) e b), e 190, comma 1, del d.lgs. 152/2006, i produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti ad aderire al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dello stesso d.lgs. 152/2006. In base a quanto stabilito all'art. 39, comma 9, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, modificativo del già citato d.lgs. 152/2006, fino alla data di entrata in funzione del Sistema SISTRI gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, e le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012 che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi per la consegna ad un circuito organizzato di raccolta, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Sistema, purché tali trasporti siano effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

In conseguenza di ciò, in base a quanto stabilito dall'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i soggetti che non aderiscono al Sistema SISTRI, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui debbono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tale registro per gli imprenditori agricoli è stato individuato nel "quaderno di campagna" di cui l'articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, - *Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*, debitamente completato con le informazioni richieste dalla normativa sulla gestione dei rifiuti. Per gli allevatori zootecnici invece il registro è stato individuato in quello già in uso in azienda, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*. Unitamente a tali dati gli imprenditori agricoli e zootecnici conservano nel proprio registro copia cartacea delle schede SISTRI – area movimentazioni, rilasciate alla consegna dal soggetto gestore del servizio di raccolta.

Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura locale, poiché i rifiuti in questione vengono consegnati ad un soggetto terzo nell'ambito di un servizio organizzato di raccolta itinerante e purché le quantità di rifiuti non superino i limiti sopra indicati (trenta chilogrammi o trenta litri al giorno), non si integra di fatto l'attività di trasporto così come intesa all'articolo 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006 e pertanto le imprese agricole e zootecniche, e le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012 sono esenti da tale iscrizione nonché dalla redazione del formulario di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

La scadenza dell'accordo citato, inizialmente prevista al 31 dicembre 2011 in coerenza con la prevista entrata in esercizio del Sistema SISTRI, a seguito di un periodo di sospensione dell'applicazione del suddetto sistema è stata successivamente prorogata al 1 giugno 2012 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2969 del 30 dicembre 2011, nelle more della effettiva applicabilità del SISTRI secondo le norme in materia che fossero intervenute nel frattempo. In tal senso in data 19 aprile 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 96 del 20 marzo 2013 recante "*Termini di riavvio progressivo del Sistri*", il quale all'articolo 1, comma 1, stabilisce che "*Per i produttori iniziali di*

rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti..., il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013”, mentre al comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014”. Lo stesso decreto stabilisce all’articolo 3 (regime transitorio) che “Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articolo 1980 e 193 del Decreto Legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in cui si prevede la possibilità da parte delle autorità competenti di stipulare appositi accordi di programma *“al fine di perseguire, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese”*;
- considerato che gli accordi di programma di cui sopra possono avere ad oggetto l’attuazione di specifici piani di settore per la riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- visto l’articolo 11, comma 5, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, il quale stabilisce che la Giunta provinciale può stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici e con le imprese presenti sul mercato o con le associazioni di categoria per assicurare il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio nel territorio provinciale;
- ritenuto opportuno, nello spirito della semplificazione e della razionalizzazione nella gestione dei rifiuti consentite dalla normativa vigente, unificare le procedure di registrazione dei trattamenti fitosanitari e della somministrazione di medicinali veterinari con quelle connesse alla gestione dei rifiuti, attraverso la compilazione di un unico documento, garantendo in ogni caso la completezza delle informazioni richieste dalle relative norme di settore;
- ritenuto che tale semplificazione prevista per la gestione dei rifiuti classificati pericolosi, così come concordata nel presente accordo, possa attuarsi fino alla data di applicazione delle norme relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- considerata la valutazione positiva rispetto alla proposta di proposta di accordo di programma formulata dal Tavolo provinciale del settore agricolo e dello sviluppo rurale istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3451/1999;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo di programma per la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, anche zootecniche, e nelle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012 allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di autorizzare il Vicepresidente f.f. con competenza in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato, alla firma dell'accordo di programma di cui all'articolo 1.
3. di disporre la pubblicazione dell'accordo di cui all'articolo 1 sulla Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

LB